ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/108/CEE IN MATERIA DI ALIMENTI SURGELATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Art. 11

Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita

I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto. L'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e' cosi' sostituito: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.".

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-110-1992/art-11-trasporti-ed-apparecchiature-frigorifere-nella-fase-di-vendita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it